

REGOLAMENTO (CE) N. 2182/97 DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 1997

che modifica il regolamento (CEE) n. 2729/88 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1442/88 del Consiglio relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989-1997/1998, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1442/88 del Consiglio, del 24 maggio 1988, relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989-1997/1998, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 534/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando che è necessario stabilire una procedura di applicazione del divieto di cumulo tra i premi di abbandono definitivo di superfici viticole e altri aiuti comunitari per la ristrutturazione dei vigneti, inserito nel regolamento (CEE) n. 1442/88 dal regolamento (CE) n. 1595/96 del Consiglio⁽³⁾; che occorre quindi modificare il regolamento (CEE) n. 2729/88 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3024/94⁽⁵⁾;

considerando che è necessario stabilire misure di controllo per garantire l'efficacia del divieto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2729/88 è modificato come segue:

1) all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) è aggiunto il quarto trattino seguente:

« un certificato che attesti che le particelle di cui trattasi non hanno beneficiato di aiuti comunitari per la ristrutturazione dei vigneti nel corso degli ultimi quindici anni. Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire un periodo più lungo.»;

2) all'articolo 4, paragrafo 2 è aggiunto il sesto trattino seguente:

« Gli Stati membri sottopongono a controllo un campione dei certificati corrispondente almeno al 15 % delle domande presentate. I certificati vengono selezionati in base ad un'analisi di rischio.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica agli abbandoni definitivi di superfici viticole effettuati per la campagna 1997/1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 132 del 28. 5. 1988, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 83 del 25. 3. 1997, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 108.

⁽⁵⁾ GU L 321 del 14. 12. 1994, pag. 8.